

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2702 del 05/06/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Tecnolaser Europa Srl (C.F. e P.I. 02169281207) con sede legale e operativa, in Via dell'Industria 4/C in Comune di Calderara di Reno (BO), per l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2782 del 04/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Tecnolaser Europa Srl (C.F. e P.I. 02169281207) con sede legale e operativa, in Via dell'Industria 4/C in Comune di Calderara di Reno (BO), per l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società/ditta Tecnolaser Europa Srl (C.F. e P.I. 02169281207) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi Art. 216³, sito in Via dell'Industria 4/C in Comune di Calderara di Reno che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico delle acque domestiche e meteoriche di dilavamento dei piazzali non contaminate** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};
 - **Comunicazione in materia di rifiuti⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna};

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁴ Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- **Matrice emissioni in atmosfera**⁵ {Soggetto competente ARPAE - AACM di Bologna};
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**⁶{Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, presenti negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
 5. E' fatta salva la normativa antincendio di riferimento, pertanto il gestore è tenuto a verificare i limiti fissati da detta normativa per la piena ottemperanza della stessa.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società TecnoLaser Europa Srl con sede legale e operativa in Via dell'Industria 4/C in Comune di Calderara di Reno (BO), ha presentato, nella persona del Sig. Pasquini Andrea, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica

⁵ Ai sensi dell'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006;

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

dell'istanza, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 08/11/2018 Prot. Gen. n. 27644 domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013¹⁰.

- Successivamente il SUAP del Comune ha trasmesso in data 26/11/2018 Prot. 29198 l'istanza ed i relativi allegati pervenuti agli atti di questa Agenzia PGBO27852/2018 in data 26/11/2018.
- ARPA SAC Bologna a seguito della verifica della documentazione allegata ha sospeso il procedimento con nota del 12/12/2018, PGBO28615/2018, e richiesto documentazione integrativa.
- In data 10/01/2019 Hera SpA ha trasmesso il parere sospensivo¹¹ inerente gli scarichi acquisito con PG3185/2019 del 10/01/2019.
- In data 15/01/2019 il SUAP ha inviato¹² la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Tecnolaser Europa Srl, acquisita con nota PGBO 6489/2019 del 15/01/2019.
- HERA SpA in data 04/02/2019 ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto di alcune prescrizioni come da Prot. n. 12799 del 04/02/2019¹³.
- Riguardo la matrice scarichi e la matrice rumore il Comune di Calderara di Reno ha trasmesso il proprio nulla osta¹⁴ acquisito agli atti PGBO23900/2019 del 13/02/2019.
- Per le verifiche antimafia questa Agenzia ha richiesto¹⁵ in data 04/12/2018 il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). Ad oggi i tempi di rilascio del nulla osta risultano scaduti pertanto si propone di concludere il procedimento con l'emissione dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento di autorizzazione potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m. in capo alla ditta sopracitata.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Calderara di Reno, ha espresso parere favorevole per le matrici acque di scarico e rumore¹⁶ ed acquisito l'allegato riguardo le emissioni in atmosfera di competenza di questa AACM, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente Tecnolaser Europa Srl ad ARPAE ammontano ad € 161,00 come di seguito elencato:**

¹⁰ Per le matrici comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica.

¹¹ Prot. 2304 09/01/2019

¹² Con nota prot. 1086/2019 del 15/01/2019

¹³ In atti PGBO 18654/2019 del 04/02/2019

¹⁴ Prot. 3432 del 13/02/2019;

¹⁵ Richiesta avanzata da parte di ARPAE con nota Protocollo PR_BOUTG_Ingresso_0121652_20181204

¹⁶ In regime di silenzio assenso;

¹⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e di dilavamento non contaminate con recapito in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.02.01.05 non dovuti.
- Allegato B - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.02.02.01 pari a € 13,00.
- Allegato C - Emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 148,00.
- Allegato C -matrice impatto acustico: non dovuti;

Bologna, data di redazione 04/06/19

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Stefano Stagni*¹⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁸ Firma apportata ai sensi: della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Tecnolaser Europa Srl
Comune di Calderara di Reno (BO), Via dell'Industria 4/C

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate con recapito in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di Via dell'Industria classificato dal Comune di Calderara di Reno (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque miste" (domestiche sempre ammesse e di dilavamento non contaminate) provenienti dall'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite nel nulla osta ambientale Prot. 3432/2019 del 13/02/2019¹, dal Comune di Comune di Calderara di Reno (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 12799 del 04/02/2019², con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 34951/2019

Documento redatto in data 03/06/2019

¹ Acquisita agli atti di questa Agenzia PGBO23900 del 13/02/2019

² Acquisita agli atti di questa Agenzia PGBO3185 del 10/01/2019



Comune di
Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n.	3432/2019		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2018/34/0
Rif. Prot.	n.	2018/29198	
S.U.A.P.	27644/2018		

Calderara di Reno, 13/02/2019

Spett.le
A.R.P.A.E - SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna
Pec. aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 27644/2018 Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per le Matrici emissioni in atmosfera (già autorizzate e senza modifiche), scarichi reflui domestici in fognatura (già autorizzati e senza modifiche), impatto acustico e recupero di rifiuti in regime semplificato (rinnovo) avviato dalla Ditta "Tecnolaser Europa Srl C.F./P.I. 02169281207", per attività di produzione, lavorazione e rigenerazione cartucce per stampanti, sita in Via dell'Industria 4/C a Calderara di Reno.

NULLA OSTA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici emissioni in atmosfera (già autorizzate e senza modifiche), scarichi reflui domestici in fognatura (già autorizzati e senza modifiche), impatto acustico e recupero di rifiuti in regime semplificato (rinnovo), per l'attività di produzione, lavorazione e rigenerazione cartucce per stampanti, sita in Via dell'Industria 4/C a Calderara di Reno inoltrata al SUAP in data 08/11/2018 con P.G. n. 27644 dalla ditta "Tecnolaser Europa Srl", con sede in Calderara di Reno Via dell'Industria 4/C - C.F./P.I. 02169281207, legalmente rappresentata da Andrea Zucchelli ZCCNDR70B07A944F;

Analizzata l'auto dichiarazione sulla valutazione dell'impatto acustico e la relazione tecnica presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, considerata anche l'ubicazione dello stabilimento posto in area prevalentemente industriale, si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto al Prot. Gen. con n. 2806 in data 05/02/2019), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche di dilavamento non contaminate, che si allega al presente nulla osta;

Pagina 1 di 3



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla Ditta TecnoLaser Europa Srl, a seguito della dichiarazione sulla valutazione dell'impatto acustico e della relazione tecnica presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, considerato anche l'ubicazione dello stabilimento posto in area prevalentemente industriale, si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore del proprio stabilimento con sede sita in Via dell'Industria n.4/C;

MATRICE SCARICHI: alla Ditta TecnoLaser Europa Srl, per lo scarico acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento con sede sita in Via dell'Industria n. 4/C, rispettando quanto indicato dalla stessa ditta nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. 2806 del 05/02/2019), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche di dilavamento non contaminate, che si allega al presente nulla osta. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA allegato, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.



Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Allegati: Nota P.G. n. 2806 del 05/02/2019





HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 09 gennaio 2019
Prot. n. 2304

Originale PEC

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 27/11/2018 Num. prot.: 0108272
PA&S numero 04/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Richiedente: "TECNOLASER EUROPA Srl"- sita in Via dell'Industria n° 19 - Comune di Calderara di Reno (BO).

Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. 29198 Tit. 06.09.02 Fasc.2018/34/0,

Rif. Prot. 2018/27644 del 26/11/2018

Procedimento S.U.A.P. 27644/2018

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Lorenzo Cipriani in qualità di legale rappresentante della Ditta "**TECNOLASER EUROPA Srl**" con sede legale e stabilimento produttivo in Calderara di Reno (BO) Via dell'Industria n° 4/c, esercente l'attività di produzione, lavorazione e rigenerazione cartucce per stampanti laser e a getto d'inchiostro, anche mediante recupero di rifiuti speciali non pericolosi composti da cartucce dismesse per una quantità totale approssimativa di 40 ton/anno, trasmessa a questa Società a mezzo p.e.c. in data 26 novembre 2018, con prot. 0108272, siamo a richiedere al proponente l'istanza, al fine di poter effettuare le valutazioni di competenza del Gestore del S.I.L., di fornire :

- ✓ Idonea planimetria sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:
 - il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento con particolare riferimento a:
 - acque reflue domestiche;

- acque derivanti dall'attività produttive;
- acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;
- indicazione del/i punto/i di misurazione e campionamento delle acque reflue;
- esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore ;
- ✓ il progetto in pianta e sezione del/i pozzetto/i di campionamento e l'ubicazione degli eventuali sistemi di trattamento delle acque di scarico;
- ✓ planimetria catastale dell'insediamento;
- ✓ indicazione circa l'utilizzo delle sostanze riportate:
 - nella tabella 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs.152/99;
 - nell'allegato 2 - Elenco delle "Sostanze pericolose diverse" - Deliberazione Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003;
- ✓ relazione tecnica relativa all'attività svolta presso l'insediamento, con particolare evidenza circa:
 - l'utilizzo dell'acqua nel processo produttivo;
 - sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti e materie prime;
- ✓ relazione tecnica sulla gestione / esclusione degli adempimenti previsti dalla DGR n.286/2005 in materia di acque meteoriche di prima pioggia e/o dilavamento aree esterne;
- ✓ relazione tecnica sul funzionamento dei sistemi di sicurezza e le procedure operative da adottarsi in caso di incidente, guasto, manutenzione degli impianti;

Si rimane in attesa della documentazione richiesta per l'espressione del Parere di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Tecnolaser Europa Srl

Comune di Calderara di Reno (BO), Via dell'Industria 4/C, per l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi.

ALLEGATO B

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

Bologna, 4. giu. 2019

Rif. Prat. Sinadoc 34951/2018

SOCIETA': Tecnolaser Europa Srl con sede legale e operativa, Comune di Calderara di Reno (BO), Via dell'Industria 4/C.

OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Operazioni di recupero: R5 - Classe 6

Verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) pervenuta a questa Agenzia in data 26/11/2018 PGB027852/2018 e successive integrazioni;

Si attesta l'iscrizione al **PGB027852/2018 in data 26/11/2018**, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a	mc (*)
ALLEGATO	1.1	DM 5 FEBBRAIO 1998 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI		
OPERAZIONE RECUPERO	DI R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	40	14
TIPOLOGIA ATTIVITA'	ed 13.20.3	Gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce a nastro per stampanti ad aghi	40	14
CER 2002		080318 - 160216		

* capacità di stoccaggio istantanea

a) **Operazione di recupero R5**

- 1) Per le operazioni di recupero (R5) dovrà essere verificata la funzionalità e ricarica del toner, dell'inchiostro e del nastro inchiostro.
- 2) Caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti: contenitore in materiale plastico e metallico con toner, inchiostro o nastro inchiostro nelle forme nelle forme usualmente commercializzate, etichettato in conformità al DM 28/01/1992 o altre norme di settore.

b) **Prescrizioni generali:**

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- In base a quanto disciplinato dal D.P.R. 151/2011 relativamente alle tipologie 13.20.3 lo stoccaggio istantaneo complessivo di dette tipologie classificate come potenzialmente infiammabili non potrà superare i 5000 kg, per quantità maggiori la ditta dovrà presentare SCIA presso il SUAP o direttamente presso il comando dei Vigili del Fuoco e darne comunicazione a questa Agenzia.

3. Avverte che

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D.lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione¹: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
 Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
 bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;
- L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti²;
- Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la planimetria di riferimento, e la scheda tecnica è quella acquista è quella allegata all'istanza di AUA PGBO27852/2018 in data 26/11/2018 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 34951/2018

Documento redatto in data 04/06/19

¹ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

² Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Autorizzazione Unica Ambientale

TECNOLASER EUROPA Srl - Comune di Calderara di Reno - via dell'Industria n° 4/C

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione, lavorazione e rigenerazione di cartucce e toner svolta dalla società TECNOLASER EUROPA Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria n° 4/C , secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società TECNOLASER EUROPA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: CAPPE SU POSTAZIONI DI LAVORO

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di

campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. La presa di campionamento del punto di emissione, dovrà essere adeguato a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L’ARPAE nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L’osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l’orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall’ARPAE e firmate dal Responsabile dell’impianto. E’ facoltà dell’azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta TECNOLASER EUROPA Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell’emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l’attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TecnoLaser Europa Srl
Comune di Calderara di Reno (BO), Via dell'Industria 4/C**

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dalla ditta TecnoLaser Europa Srl ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante con la quale si dichiara che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il di Comune di Calderara di Reno (BO), ha espresso il proprio nulla come da parere Prot. 3432/2019 del 13/02/2019¹.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione² presentata ai sensi del D.P.R.227/2011, ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 34951/2018
Documento redatto mar 4 giugno 2019

¹ Acquisita agli atti di questa Agenzia PGBO23900 del 13/02/2019

² PGBO27852/2018 in data 26/11/2018 che contiene anche la dichiarazione acustica

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.